



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

CHIARIMENTI al 15 giugno 2026

Procedura aperta per l'affidamento di Medicinali ed. 26 destinati al fabbisogno delle Aziende sanitarie della Regione Sardegna - ID APPALTO ANAC N. 3f76dae8-569f-4a43-9643-43c2e02ad093

CHIARIMENTO n. 1

DOMANDA In merito al Lotto 18 – DELGOCITINIB, si evidenzia che nella documentazione/anagrafica di gara, per la forma farmaceutica "crema", la via di somministrazione riportata risulta essere "sottocutanea". Tuttavia, trattandosi di una crema destinata all'applicazione sulla pelle, la corretta via di somministrazione è da considerarsi cutanea/topica. Si chiede pertanto di verificare la classificazione indicata e di confermare se l'attribuzione della via di somministrazione "sottocutanea" sia corretta oppure se si tratti di un refuso materiale.

RISPOSTA Si conferma che per mero errore materiale è stata inserita la via di somministrazione "sottocutanea".

CHIARIMENTO n. 2

DOMANDA In riferimento al lotto 27, si conferma che il nome della molecola indicato "CAPIVASERTINIB" sia un refuso e che invece si intenda "CAPIVASERTIB"?

RISPOSTA Si conferma che si intende "CAPIVASERTIB".

CHIARIMENTO n. 3

DOMANDA Con la presente si chiede di volerci confermare che venga accolta la richiesta di segretezza dei prezzi e degli sconti dei prodotti offerti dalla scrivente, compreso il valore totale offerto per singolo lotto, ai sensi dell'art. 35 comma 4, lett. a) e art. 111, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023.

RISPOSTA Si conferma che l'eventuale richiesta di segretezza dei prezzi, degli sconti e del valore totale offerto per singolo lotto sarà valutata dalla Stazione Appaltante nei termini e con le modalità previste dal Disciplinare di gara, come riportato nel paragrafo 14.

L'operatore economico deve allegare nella Busta Amministrativa una dichiarazione firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza
Servizio Forniture e servizi

CHIARIMENTO n. 4

DOMANDA Si chiede un chiarimento riguardo al deposito cauzionale provvisorio. Con la specifica "L'operatore economico non deve prestare cauzione provvisoria laddove la somma delle singole cauzioni dei lotti oppure la cauzione dell'unico lotto a cui partecipa non supera l'importo di euro 1.400,00." intendete al netto delle riduzioni? Ovvero, nello specifico, per il LOTTO N. 34 A (BBD655D4DB) la cauzione provvisoria ammonterebbe a € 1.441,73, tuttavia a fronte della riduzione del 20% la stessa verrebbe pari a € 1.153,38. In questo caso la cauzione provvisoria è dovuta o no?

RISPOSTA Si conferma che la soglia di euro 1.400,00 prevista dalla documentazione di gara deve essere verificata con riferimento all'importo della cauzione provvisoria calcolato prima dell'applicazione di eventuali riduzioni spettanti all'operatore economico.

Pertanto, nel caso del Lotto n. 34 A (CIG BBD655D4DB), essendo l'importo della cauzione provvisoria pari a € 1.441,73, la stessa risulta dovuta, anche se, a seguito dell'applicazione della riduzione del 20%, l'importo effettivamente da prestare si riduce a € 1.153,38.

La verifica del superamento della soglia di € 1.400,00 va infatti effettuata sull'importo originario della cauzione, antecedentemente all'applicazione delle riduzioni previste dalla normativa e dalla documentazione di gara.

CHIARIMENTO n. 5

DOMANDA In relazione alla partecipazione al lotto n. 55, si rileva che, sulla base del fabbisogno indicato, la cauzione provvisoria risulta dovuta. Tuttavia, nel prospetto relativo alle garanzie allegato alla documentazione di gara, il valore della fideiussione per il suddetto lotto, a differenza di quanto previsto per gli altri lotti, non risulta indicato. Con la presente si chiede cortesemente di confermare se tale mancata valorizzazione sia da intendersi quale refuso materiale e, in tal caso, di fornire il corretto importo della cauzione da prestare.

RISPOSTA Si conferma che la mancata valorizzazione sia da intendersi come mero errore materiale.

Si precisa che l'importo della cauzione da prestare è pari a € 78.153,08.

CHIARIMENTO n. 6

DOMANDA Con riferimento alla procedura in oggetto, segnaliamo che il medesimo principio attivo risulta presente nell'elenco dei lotti sia al lotto n. 19 sia al lotto n. 56, con indicazione dei relativi fabbisogni. Al fine di predisporre correttamente l'offerta, si chiede cortesemente di confermare i quantitativi effettivamente richiesti. Qualora si tratti di un refuso, si richiede di procedere allo stralcio del lotto interessato.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza
Servizio Forniture e servizi

RISPOSTA Si conferma che la presenza del medesimo principio attivo nei lotti n. 19 e n. 56 è dovuta a un mero errore materiale. Ai fini della presentazione dell'offerta, gli operatori economici dovranno presentare offerta esclusivamente per un solo lotto tra i due interessati dalla duplicazione e preferibilmente per il lotto di maggior valore economico (Lotto n. 56).
Resta pertanto inteso che l'altro lotto non dovrà essere considerato ai fini della formulazione dell'offerta.

CHIARIMENTO n. 7

DOMANDA In riferimento alla disposizione contenuta nel Vostro disciplinare, Vi chiediamo di confermare che nella presente procedura sia possibile indicare delle condizioni di fornitura aggiuntive, non incluse ma essenziali per la fornitura del farmaco Ebvallo (lotto 29).

Come da nostra comunicazione del 16 giugno 2025 abbiamo fatto presente che la fornitura di Ebvallo è possibile previa accettazione e rispetto di specifiche condizioni di fornitura, che garantiscono l'uso appropriato e conforme del medicinale. La sua complessità clinica e tecnica richiede una gestione accurata e rispettosa di un protocollo messo a punto dalla scrivente, atto a garantire l'integrità del prodotto che deve mantenere una specifica temperatura dal momento in cui viene prodotto, sino alla sua somministrazione.

In assenza di recepimento delle condizioni di fornitura, Pierre Fabre Pharma S.r.l. le includerà nella propria offerta, in quanto parte essenziale e non negoziabile della fornitura. La scrivente non potrà accettare di fornire se non attraverso il recepimento di tali condizioni tecniche.

Vi chiediamo conferma del fatto che la formulazione di specifiche condizioni di fornitura, non presenti nei documenti della procedura, ma integrative degli stessi, possano essere formulate e accettate dalla stazione appaltante in considerazione delle particolarità tecniche del prodotto Ebvallo e della loro essenzialità per la corretta somministrazione del prodotto, senza che ciò possa essere considerato come una offerta condizionata.

RISPOSTA Si conferma che il capitolato speciale contiene disposizioni di carattere generale che, previo accordo con le Aziende sanitarie, sarà possibile adeguare al medicinale specifico. Tali considerazioni attengono alla fase esecutiva e pertanto sono di competenza di ciascuna Azienda sanitaria.

CHIARIMENTO n. 8

DOMANDA Si chiede alla stazione appaltante di indicare i tempi previsti per l'inizio della fornitura



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza
Servizio Forniture e servizi

Si chiede alla Spettabile Amministrazione se per la presente procedura di gara, sarà prevista l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023

Si chiede alla stazione appaltante di confermare che i prezzi offerti saranno oggetto di pubblicazione integrale, nei limiti previsti dal combinato disposto degli artt. 28, 35 e 36 del Dlgs 36/2023 (nel prosieguo "nuovo Codice dei Contratti"). Come è noto il nuovo Codice dei Contratti rafforza la trasparenza delle offerte presentate, con obbligo di renderle reciprocamente disponibili in relazione ai primi 5 offerenti nella graduatoria finale e anche mediante la comunicazione integrale delle offerte di gara alla BDNCP. Pertanto, i prezzi formulati nell'ambito di una procedura di acquisto pubblica, esclusiva o in competizione, non costituiscono segreti tecnici e/o commerciali. I prezzi espressi nell'ambito di un sistema di acquisto pubblicitario, infatti, sono sempre soggetti alla trasparenza. Nel caso di procedura di acquisto pubblica dedicata a farmaci esclusivi, a fronte di comprovata e documentata esigenza di riservatezza da parte dell'operatore economico, la Stazione Appaltante potrà procedere all'accettazione di eventuali segreti tecnici e/o commerciali ed a secretare il prezzo, mentre tale secretazione non potrà mai essere applicata in caso di procedure di acquisto pubbliche in concorrenza (e.g. relative a principi attivi genericati).

RISPOSTA

Rispetto a quanto richiesto, si precisa quanto segue:

- 1) Salvo l'esecuzione d'urgenza, l'inizio della fornitura avrà luogo a seguito della stipula delle Convenzioni.
- 2) L'esecuzione d'urgenza verrà attivata con apposito provvedimento della stazione appaltante laddove ricorrano le situazioni previste al comma 9 dell'art. 17 D.lgs. 36/2023.
- 3) Si conferma che l'eventuale richiesta di secretazione dei prezzi, degli sconti e del valore totale offerto per singolo lotto sarà valutata dalla Stazione Appaltante nei termini e con le modalità previste dal Disciplinare di gara, come riportato nel paragrafo 15 del Disciplinare. L'operatore economico deve allegare nella Busta Amministrativa una dichiarazione firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare.

CHIARIMENTO n. 9

DOMANDA Si chiede di confermare che la certificazione "Rating di legalità", ricompresa tra i marchi/certificazioni previsti espressamente dall' Allegato II.13 del Codice, consenta la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza
Servizio Forniture e servizi

riduzione del 20 % dell'importo dovuto a titolo di deposito cauzionale provvisorio ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

RISPOSTA Si conferma.

CHIARIMENTO n. 10

DOMANDA In riferimento a quanto espressamente previsto dall'articolo 35, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, che tutela le informazioni oggetto di clausola di riservatezza, si chiede alla Spettabile Amministrazione, l'oscuramento, nell'ambito delle pubblicazioni dei risultati della presente procedura di affidamento, dei dati relativi al prezzo nonché allo sconto applicato per il farmaco, commercializzato esclusivamente dalla scrivente, di cui al lotto n. 36 (FREMANEZUMAB 1,5 ML - 150 MG/ML)

RISPOSTA Si rinvia alla risposta del chiarimento n. 8

CHIARIMENTO n. 11

DOMANDA In riferimento al lotto 27 si precisa che il confezionamento corretto è pari a 64 compresse e non 28 come erroneamente indicato nel campo note sul portale e sul file "Articoli".

RISPOSTA Si chiarisce che in riferimento al lotto 27 il campo relativo alle "note gare" in piattaforma è stato compilato per mero errore materiale; si conferma il confezionamento indicato dall'operatore economico.

CHIARIMENTO n. 12

DOMANDA Con riferimento al Lotto 51, relativo al principio attivo Golimumab 50 mg, si chiede di confermare che le due formulazioni disponibili al medesimo dosaggio (siringa preriempita e flaconcino) siano da considerarsi equivalenti ai fini della formulazione dell'offerta. Si chiede pertanto di confermare che, in assenza di una suddivisione dei fabbisogni tra le due formulazioni, le stesse debbano essere considerate equivalenti sotto il profilo quantitativo ed economico e che l'operatore economico possa formulare l'offerta assumendo l'intercambiabilità delle due presentazioni nell'ambito del fabbisogno complessivo indicato per il lotto.

RISPOSTA Si conferma e si rinvia al paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara "Ulteriore documentazione di carattere tecnico-economico", ove si specifica che laddove l'unità di misura per la formulazione del prezzo (UM) sia riferita a unità ponderali (mg, ml, g, **mcg**) ovvero unità internazionali (UI), il prezzo offerto per tale unità di misura vale per tutti i dosaggi e le forme farmaceutiche



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza
Servizio Forniture e servizi

presenti in commercio e offerte nel lotto. L'operatore in possesso di più formulazioni dovrà compilare l'offerta economica in Piattaforma con i dati relativi a una formulazione e caricare l'Allegato 8 – Ulteriori dosaggi e AIC, in formato xlsx e firmato digitalmente in versione CADES, con i dati relativi alle ulteriori formulazioni offerte: AIC, dosaggio, nome commerciale e prezzo offerto per dosaggio. Il prezzo dei vari dosaggi deve essere calcolato moltiplicando il prezzo offerto in gara per UM per le quantità di UM previste nei differenti dosaggi.

CHIARIMENTO n. 13

DOMANDA Si chiede

- 1) Di volerci confermare che venga accolta la richiesta di secretazione dei prezzi e degli sconti dei medicinali offerti dalla scrivente, compreso il valore totale offerto per singolo lotto, ai sensi dell'art. 35 comma 4, lett. a) e art. 111, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023. In caso contrario, la scrivente si vedrà suo malgrado costretta a non prendere parte alla procedura di gara.
- 2) Di volerci confermare che gli Ordinativi di fornitura emessi nell'ambito dell'Accordo/Contratto avranno durata massima coincidente con la durata del Contratto e cesseranno automaticamente alla sua scadenza, e non avranno invece durata pari a 36 mesi decorrenti dalla data di emissione dell'Ordinativo, come indicato nel Capitolato Speciale (pag. 10, art 6)
- 3) Di volerci confermare che per i Principi Attivi la cui formulazione è in cartucce non sia obbligatorio fornire gratuitamente le penne, in quanto questo comporterebbe un onere aggiuntivo e non quantificabile per l'O.E;
- 4) Con riferimento a quanto previsto dall'art 23, punto 3, "Penali" dello Schema di Convenzione/Accordo Quadro, nella parte in cui prevede che "Per tutto quanto non espressamente previsto nei punti precedenti, in caso di esecuzione dei servizi e delle forniture ad essa connessi in modalità difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara" – si applichi "Tra il 0,5 ‰ e l'1,5 ‰ calcolato sull'ammontare mensile dell'ordinativo di fornitura, (in base alla gravità dell'inadempimento rilevato) per ogni ipotesi di mancato adempimento", si rappresenta che tale formulazione non risulta accettabile dalla Scrivente, perché la clausola (i) non individua in modo puntuale e predeterminato i singoli inadempimenti sanzionabili (ii) non definisce criteri oggettivi di graduazione della penale e (iii) introduce un margine di discrezionalità non compatibile



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza
Servizio Forniture e servizi

con i principi di trasparenza e proporzionalità, rendendo impossibile valutare ex ante il rischio economico connesso alla partecipazione alla procedura di gara da parte dell'O.E.

RISPOSTA

Si specifica quanto segue:

- 1) Si rinvia al chiarimento n. 8
- 2) Come indicato nella documentazione di gara, gli ordinativi di fornitura emessi dalle singole Aziende sanitarie contraenti avranno durata pari a 36 mesi a decorrere dalla data di emissione dell'ordinativo stesso.
- 3) Si rinvia a quanto indicato nel par. 16 Dispositivi di somministrazione dell'Allegato 1 Capitolato speciale.
- 4) Si specifica che la clausola richiamata è finalizzata a disciplinare ipotesi residuali di inadempimento non puntualmente tipizzabili ex ante, in quanto riconducibili a modalità di esecuzione difformi rispetto a quanto complessivamente previsto dalla documentazione di gara e dalla convenzione stipulata. In ogni caso, in un'eventuale casistica, la determinazione della penale avverrà tenendo conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, della natura dell'inadempimento, della sua durata, dell'impatto sull'esecuzione del servizio e dell'eventuale reiterazione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e trasparenza e che l'applicazione della stessa sarà adeguatamente motivata e formalizzata, al fine di garantire la piena tracciabilità del procedimento valutativo.